

Alessandra Tosches
Dottore Commercialista
Revisore contabile

Tiziana Minetti
Dottore Commercialista
Revisore contabile

Roberto Nicoletti
Dottore Commercialista
Revisore contabile

Emanuela Sirianni
Dottore Commercialista
Revisore contabile

Gianluca Troisi
Dottore Commercialista
Revisore contabile

Sara Menzaghi
Dottore Commercialista
Revisore contabile

Vilmo Pescara
Consulente del Lavoro

SETTORE

MANOVRE

LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO AIUTI”

RIFERIMENTI

- DL n. 50/2022

IN SINTESI

Sono entrate in vigore il 18.5.2022 le novità del c.d. “Decreto Aiuti”, contenente “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

In particolare, sono previste le seguenti novità:

- *aumento al 25% del credito d'imposta spettante alle imprese per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022;*
- *aumento al 15% del credito d'imposta spettante per l'acquisto di energia elettrica a favore delle imprese “non energivore”;*
- *aumento al 28% del credito d'imposta spettante alle imprese di autotrasporto relativo al gasolio acquistato nel primo trimestre 2022;*
- *estensione agli acquisti del primo trimestre 2022 del credito d'imposta previsto a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (“gasivore”);*
- *previsione della cedibilità dei crediti edilizi a favore dei clienti professionali privati correntisti della banca;*
- *aumento al 50% del credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel periodo 1.1 - 31.12.2022;*
- *previsione di uno specifico fondo (€ 500 milioni) per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi.*

**STUDIO ASSOCIATO
TRIBUTARIO e LEGALE**

Via Labiena, 153
21014 Laveno Mombello (VA)
Tel. +39 0332 667644
+39 0332 667777
Fax +39 0332 626305
P. IVA e C.F. 02338900125
e-mail: segreteria@satl.it

Nell'ambito del recente DL n. 50/2022, c.d. "Decreto Aiuti", contenente "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" sono previste una serie di specifiche disposizioni, di seguito esaminate.

INCREMENTO BONUS CONSUMO ENERGIA ELETTRICA / GAS NATURALE - Art. 2

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore elettrico / gas naturale, sono state previste le seguenti agevolazioni:

- credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale **imprese c.d. "gasivore"**, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato del secondo trimestre 2022;
- credito d'imposta a favore delle **imprese "non gasivore"** pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato del secondo trimestre 2022;
- credito d'imposta a favore delle **imprese "non energivore"** pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Ora, il Decreto in esame innalza tali percentuali rispettivamente **dal 20% al 25%** (per il credito a favore delle imprese "gasivore" / "non gasivore") e **dal 12% al 15%** (per il credito a favore delle imprese "non energivore").

Soggetti beneficiari credito d'imposta	DL n. 50/2022
Imprese "gasivore" → spese acquisto gas naturale secondo trimestre 2022	25%
Imprese "non gasivore" → spese acquisto gas naturale secondo trimestre 2022	25%
Imprese "non energivore" → spese componente energetica secondo trimestre 2022	15%

CREDITO D'IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI - Art. 3

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese esercenti l'attività di **trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t**:

- iscritte nell'Albo degli autotrasportatori di cose in c/terzi;
- munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in c/proprio ed iscritte nell'apposito Elenco;
- in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina UE per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada (per le imprese stabilite in altri Stati UE);

è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del **28% della spesa** (netto IVA) sostenuta nel **primo trimestre 2022 relativa all'acquisto di gasolio**.

L'agevolazione spetta per il gasolio acquistato (con fattura) per rifornire veicoli di categoria Euro 5 o superiore utilizzati per l'esercizio dell'attività.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

L'agevolazione in esame:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione nel mod. F24**;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa;
- è riconosciuto nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato.

NB Il credito d'imposta è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "GASIVORE" PRIMO TRIMESTRE 2022 - Art. 4

In aggiunta a quanto sopra accennato, al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d'imposta, **pari al 10% delle spese sostenute** per l'acquisto del gas naturale **consumato anche nel primo trimestre 2022**.

Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale pagato abbia **subito un incremento superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio dell'ultimo trimestre 2019.

SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D'IMPOSTA

Possono accedere al bonus in esame le imprese "a forte consumo di gas naturale" c.d. "gasivore" che:

- **operano in uno dei seguenti settori di cui all'Allegato 1** del Decreto MiTE 21.12.2021 (es. confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro / biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.);
- hanno consumato, nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici **non inferiore al 25%** del volume di gas naturale indicato all'art. 3 Decreto MiTE 21.12.2021 (1gWh/anno) al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.



Per ottenere 1 gWh considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Smc sono necessari 94.582 Smc, di conseguenza per accedere al bonus in esame è necessario un consumo di almeno 23.645,5 Smc.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

L'agevolazione in esame:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione nel mod. F24**;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa.



Il credito d'imposta è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo.

Il credito d'imposta in esame è **cedibile**, solo per intero, **ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

Analogamente a quanto previsto nell'ambito dei bonus edilizi sono **possibili 2 ulteriori cessioni**, successive alla prima, solo a favore di banche / intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario e imprese di assicurazione.



Le imprese beneficiarie devono **richiedere il visto di conformità dei dati** relativi alla **documentazione attestante la sussistenza dei presupposti** che danno diritto ai crediti d'imposta oggetto di cessione

DETRAZIONE 110% SU "VILLETTE" FINO AL 31.12.2022 - Art. 14, comma 1, lett. a)

Le spese per poter fruire della detrazione del 110%, con specifico riferimento agli **interventi effettuati sulla singola unità immobiliare** non facente parte di un condominio / edificio composto da più unità, la detrazione spetta **anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.9.2022** siano stati effettuati **lavori per almeno il 30%** dell'intervento complessivo.

CESSIONE CREDITI DETRAZIONI EDILIZIE - Art. 14, comma 1, lett. b)

il Legislatore torna nuovamente a modificare la disciplina relativa alla cessione dei crediti derivanti dalle detrazioni edilizie.

Ora, il dettato normativo dà la possibilità a **banche e società appartenenti ad un gruppo bancario di scegliere di cedere il credito** acquisito ad un proprio cliente professionale privato, **correntista della banca stessa o della banca capogruppo**, il quale non può procedere con ulteriori cessioni del credito acquisito.

FONDO IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI UCRAINA - Art. 18

È previsto il riconoscimento **per il 2022** di un fondo finalizzato a far fronte, **mediante erogazione di contributi a fondo perduto**, alle ripercussioni derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.

Il predetto fondo è destinato alle **piccole / medie imprese**, diverse da quelle agricole, aventi i seguenti requisiti:

- realizzo negli ultimi 2 anni di operazioni di vendita di beni / servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato totale;
- sostenimento di un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2019 ovvero, per le imprese costituite dall'1.1.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2021;
- calo di fatturato, nel corso del trimestre antecedente il 18.5.2022, di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019.

CREDITO D'IMPOSTA BENI IMMATERIALI 4.0 - Art. 21

È **innalzata dal 20% al 50%** la misura del credito d'imposta per gli **investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel periodo 1.1.2022 - 31.12.2022** ovvero **entro il 30.6.2023** a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 - Art. 22

Con riferimento al credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione / consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (c.d. "Bonus Formazione 4.0"):

- è **innalzata dal 50% al 70%** delle spese la misura spettante per le **piccole imprese**, nel limite di € 300.000;
- è **innalzata dal 40% al 50%** delle spese la misura spettante per le **medie imprese**, nel limite di € 250.000;

a condizione che:

- le attività formative siano **erogate dai soggetti specificatamente individuati** dal MISE con un Decreto di prossima emanazione;
- i **risultati relativi all'acquisizione / consolidamento delle competenze siano certificati** secondo le modalità individuate dal citato Decreto.



Per i progetti di formazione avviati dal 19.5.2022 che non soddisfano le predette condizioni, le misure del credito spettante sono rispettivamente **diminuite al 40% e al 35%** delle spese.

INDENNITÀ UNA TANTUM € 200 - Artt. 31 e 32

È previsto il riconoscimento di un'indennità una tantum, pari a € 200, a favore:

- dei **lavoratori dipendenti**, non titolari di trattamenti pensionistici, che nel primo quadrimestre 2022 hanno beneficiato, per almeno una mensilità, dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità / vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dello 0,8%;
- dei **pensionati** a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione / assegno

sociale, di pensione / assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione e reddito personale, al netto dei contributi dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per il 2021 a € 35.000;

- dei **lavoratori domestici** che hanno in essere uno / più rapporti di lavoro al 18.5.2022;
- dei soggetti che hanno percepito, per il mese di giugno 2022, le prestazioni previste dalla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpi le Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- dei titolari di rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa** i cui contratti risultino attivi al 18.5.2022 e iscritti alla Gestione separata.. Il bonus è erogato in presenza di redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro non superiori a € 35.000 per il 2021;
- dei lavoratori che hanno beneficiato nel 2021 di una delle indennità di cui all'art. 10 DL n. 41/2021 (ad esempio, indennità a favore del settore del turismo / stabilimenti termali / dello spettacolo ecc.);
- dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate;
- dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati;
- dei lavoratori autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel 2021 sono stati titolati di contratti autonomi occasionali;
- degli **incaricati alle vendite a domicilio** con reddito 2021 superiore a € 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti al 18.5.2022 alla Gestione separata;
- dei percettori del reddito di cittadinanza di cui al DL n. 4/2019.

FONDO SOSTEGNO POTERE ACQUISTO LAVORATORI AUTONOMI - Art. 33

È prevista l'istituzione di uno specifico fondo con una dotazione di € 500 milioni per il 2022 destinato al riconoscimento di un'**indennità una tantum** a favore di:

- lavoratori autonomi / professionisti iscritti all'INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);

che **non hanno fruito delle indennità** previste precedentemente e che hanno percepito un reddito complessivo 2021 non superiore all'importo che sarà stabilito dal Ministero del Lavoro con apposito Decreto.

BONUS ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO - Art. 35

Per il 2022, al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in merito ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo finalizzato a riconoscere un **buono per l'acquisto** di abbonamenti per i servizi di **trasporto pubblico locale, regionale e interregionale** ovvero per i **servizi di trasporto ferroviario nazionale**.

L'agevolazione è riconosciuta (fino ad esaurimento delle risorse):

- a decorrere dalla data di pubblicazione sulla G.U. e fino al 31.12.2022;
- per un ammontare pari al 100% della spesa per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non superiore a € 60;
- a favore delle persone fisiche con un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000.